

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 1 – Personale del SSR: dipendente e convenzionato

Prot./ n. 55243

Palermo, 2d/10/2023

OGGETTO: parere reso dal Ministero della Salute sull'utilizzo di personale medico convenzionato, su base volontaria, sino al compimento del settantaduesimo anno di età, sino alla data del 31 dicembre 2026.

Ai Legali Rappresentanti
delle ASP della Sicilia
LORO SEDI

Com'è noto, il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito nella L. 24 febbraio 2023 n.14, all'art. 4, comma 9 – octiesdecies testualmente recita: *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”*.

Sulla interpretazione della predetta norma, questo Assessorato è intervenuto dapprima con la direttiva prot. n. 21017 del 04/04/2023, contenente le prime indicazioni operative, sul predetto 'art. 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, nelle more dell'acquisizione dei chiarimenti ministeriali e, successivamente, con le determinazioni assunte dai Comitati Regionali di Medicina Generale, in data 19/07/2023 e di Pediatria di libera scelta in data 09/10/2023.

Frattanto è intervenuto, il parere interpretativo del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio 3 – Personale del Servizio sanitario nazionale, prot. n. DGPROF/3/P.I.8 d.n. 1.1/2023/1, che fornisce ulteriori chiarimenti e che si allega per agevolare la lettura.

Nel predetto parere viene precisato che l'utilizzo di personale medico convenzionato, nel quale sono ricompresi i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, gli Specialisti ambulatoriali ed i veterinari, è consentito sino al compimento del settantaduesimo anno di età, su base volontaria, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2026, casi di *“assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile”*.

Su tale locuzione, il parere afferma: *“... per verificare l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, quale conditio sine qua non per il*

trattenimento in servizio, dovranno essere preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previsti dagli Accordi collettivi nazionali di settore Solo dopo la conclusione delle stesse, si avrà reale contezza dell'offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile".

Pertanto, esperite tutte le procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti, codeste Aziende potranno provvedere al trattenimento in servizio del medico interessato, " ...garantendo la continuità dell'assistenza attraverso gli incarichi a tempo indeterminato, in luogo degli incarichi provvisori previsti nell'ambito degli ordinari istituti dell'ACN di settore, questi ultimi conferibili solo in ultima istanza".

Solo nel caso di persistenza della carenza, a seguito dell'espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dagli ACN, sarà possibile concedere l'autorizzazione al personale medico convenzionato settantenne, dichiaratosi disponibile, a permanere in servizio presso un ambito carente dell'Azienda sino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque sino alla data del 31 dicembre 2026.

Nei casi di assegnazione di incarichi carenti a personale medico convenzionato settantenne, la carenza permane comunque e come tale dev'essere bandita dall'Azienda ogni qualvolta prevista.


Nell'eventualità in cui la zona carente, già assegnata al medico della fattispecie in argomento, venisse assegnata ad un nuovo medico, il medico settantenne decadrebbe automaticamente dall'incarico, ma potrebbe essere impiegato, su accettazione dell'interessato, per ricoprire un altro incarico per il quale, esperite preventivamente tutte le procedure di cui agli Accordi nazionali di settore, non risulti esserci offerta di personale medico disponibile.

Si invitano le SS.LL. a garantire il rispetto di quanto prescritto nella presente direttiva, verificandone la puntuale applicazione.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Roberto Virzi)



IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Salvatore Iacolino)





Ministero della Salute

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

Ufficio 3 – Personale del Servizio sanitario nazionale

DGPROF/3/P/ I.8.d.n.1.1/2023/1

Al Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della
Commissione Salute
Direzione generale cura della persona, salute e welfare
Regione Emilia-Romagna

assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Richiesta parere interpretativo dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023. Nota del Coordinamento tecnico area assistenza territoriale della Commissione Salute.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesto Coordinamento Tecnico in merito all'interpretazione dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che prevede che *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.”* In particolare, in riferimento alle soluzioni interpretative proposte da codesto Coordinamento, che tengono conto delle previsioni dei vigenti Accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata in materia di individuazione e assegnazione degli incarichi vacanti, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la locuzione *“assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile”* appare opportuno sottolineare che, secondo quanto previsto dal legislatore, la stessa costituisce la *conditio sine qua non* per procedere al trattenimento in servizio dei medici interessati. Al riguardo si fa presente che l'interpretazione della norma proposta da codesto Coordinamento appare condivisibile. In particolare, si ritiene che, per verificare l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, dovranno essere state preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore (primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, secondo avviso di cui alla c.d. procedura SISAC e terzo avviso per l'assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – limitatamente agli MMG). Solo dopo la conclusione delle stesse, si avrà reale contezza dell'offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile.

Appare, infatti, chiara la *ratio* della norma che intende consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all'assenza di altri medici disponibili. Pertanto, una volta accertata tale assenza attraverso le predette procedure, si provvederà al trattenimento in servizio del medico interessato, garantendo la continuità dell'assistenza attraverso gli incarichi a tempo indeterminato, in luogo degli incarichi provvisori previsti nell'ambito degli ordinari istituti dell'ACN di settore, questi ultimi conferibili solo in ultima istanza.

Si ritiene, inoltre, che espletate nell'anno in corso tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore, la permanenza in servizio del medico possa essere consentita fintanto che l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile persiste. Al fine, pertanto, di verificare tale persistenza occorrerà ripetere, ogni qualvolta previsto, la procedura di assegnazione delle sedi vacanti, indicata dagli AA.CC.NN., fermo restando che il medico stesso potrà rimanere in servizio non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età.]

Tenuto conto, altresì, della *ratio* della norma che, come chiaramente espresso nell'*incipit* del citato articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, ha l'obiettivo "*di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza*" e, pertanto, di rendere disponibili, fino al 31 dicembre 2026, i medici di cui trattasi per far fronte alle diverse carenze determinatesi sul territorio, ai medici interessati dovrebbe essere consentito assegnare, nei casi in cui abbiano manifestato la propria disponibilità, "*anche eventuali ambiti resisi carenti dopo la pubblicazione di marzo, e a seguito di indisponibilità di medici a ricoprire incarichi provvisori*". Analogamente, in caso di manifesta disponibilità, si ritiene possibile "*conferire ai medici settantenni, disponibili a restare in servizio, ma la cui zona carente risulti assegnata ad un nuovo medico, altri incarichi di medicina generale per i quali non si trovano medici disponibili*".

Infine, per quanto concerne la possibilità di applicare le procedure sopra indicate anche agli incarichi vacanti dei medici specialisti ambulatoriali, veterinari e altri professionisti sanitari di cui agli articoli 20 e 21 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie del 31 marzo 2020 e s.m., considerato che la norma fa un generico riferimento al "*personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", si ritiene che la stessa sia applicabile anche agli specialisti predetti, fermo restando che anche in questo caso dovranno necessariamente essere esperite tutte le procedure prescritte dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore volte all'assegnazione delle ore disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Mariella Mainolfi



GCRD